



ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la società cooperativa ha il centro dei propri interessi - da ritenersi coincidente con la sua sede legale - nel circondario del medesimo Ufficio giudiziario adito;

ritenuto che, anteriormente all'apertura della liquidazione coatta amministrativa, può essere accertato lo stato di insolvenza della società cooperativa non soggetta a liquidazione giudiziale, su ricorso dei creditori o dell'Autorità di vigilanza;

ritenuto che l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza di una società soggetta alla liquidazione coatta amministrativa è equiparato dal legislatore alla liquidazione giudiziale solo per alcuni specifici effetti, cioè ai fini dell'esercizio delle azioni revocatorie fallimentari e della configurabilità di determinate fattispecie penali;

considerato che la società cooperativa convenuta versa effettivamente in condizione di irreversibile incapacità di fare fronte con regolarità alle obbligazioni contratte;

ritenuto che in tal senso depongono, oltre al mancato pagamento della retribuzione alle ricorrenti, le quali hanno inutilmente tentato iniziative esecutive individuali, anche il valore negativo del patrimonio netto esposto nei bilanci depositati (pari a – 30.095,00 nel bilancio al 31.12.2023);

rilevato che è stata sentita l'Autorità che esercita il controllo, la quale ha riferito che nulla osti all'accertamento dello stato di insolvenza;

ritenuto pertanto che l'istanza debba essere accolta;

rilevato che a norma del comma 5 dell'art. 297 CCI la sentenza va comunicata entro tre giorni, a norma dell'articolo 136 del codice di procedura civile, all'autorità competente perché disponga la liquidazione o, se ne ritiene sussistenti i presupposti, l'avvio della risoluzione ai sensi del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE o del regolamento (UE) 2021/23 e delle relative norme attuative;

P.Q.M.

letto l'art. 297 CCII;

dichiara

lo stato di insolvenza della società cooperativa SOCIETA' COOPERATIVA NONSOLOSCUOLA COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE (C.F. 01899270548), con sede legale in Perugia, Via Raniero Gigliarelli n. 87.

La Cancelleria provvederà alla pubblicazione e notificazione della sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI ed alla comunicazione di cui al comma 5 dell'art. 297 CCI.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 18/04/2025

Il Presidente

Dott.ssa Teresa Giardino

Il giudice est.

Dott.ssa Stefania Monaldi